

Publicato il 07/11/2022

N. 09747/2022REG.PROV.COLL.
N. 02750/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2022, proposto dalla società ******, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n.2;

contro

la Provincia di Brescia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Magda Poli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 42;

il Comune di ******, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione, n. 37;

la Regione Lombardia, l'A.r.p.a. Lombardia, l'A.t.s. di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 150 del 17 febbraio 2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e del Comune di *****;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l'appello proposto dalla ditta ***** verso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 150 del 17 febbraio 2022.

2. La società ***** è titolare, nel Comune di ***** , di un impianto destinato al deposito e allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero energetico di biogas finalizzato alla produzione e distribuzione di energia elettrica, realizzato su un sito di cava ormai dismesso.

2.1. L'impianto è stato approvato dalla Regione Lombardia in base alla Valutazione di impatto ambientale rilasciata con la determina dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008 e all'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la determina dirigenziale n. 2092 del 3 marzo 2009.

2.1.1. L'impianto è stato autorizzato a contenere una volumetria massima di 944.000 mc per un tempo di coltivazione pari a 5 anni e con un limite di quota "*di fine conferimento*" rifiuti pari a 128,5 metri sopra il livello del mare ("s.l.m").

2.1.2. La Regione ha previsto la possibilità di raggiungere una quota massima "*in fase gestionale*" di 135,7 metri s.l.m., in modo tale che, a seguito del fisiologico assestamento dei rifiuti, la quota di "*fine conferimento*" si sarebbe attestata non oltre la quota autorizzata di 128,5 metri.

2.1.3. L'AIA è stata successivamente rinnovata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 1420 del 3 marzo 2014 per ulteriori 5 anni, e poi ancora, fino al 3 marzo 2026, con atto dirigenziale n. 1394 del 19 giugno 2020.

2.2. Tenuto conto che il gestore aveva comunicato che, alla data del 31 dicembre 2019, la volumetria residua di smaltimento era pari a 8.000 mc e che tale volumetria avrebbe potuto essere smaltita in pochi giorni, in considerazione dell'ammontare del conferimento giornaliero autorizzato pari a 716 tonnellate, con il provvedimento di riesame e modifica dell'AIA n. 1394/2020, la Provincia ha disposto che il gestore comunicasse entro 60 giorni dalla comunicazione un termine per l'avvio delle operazioni di copertura definitiva della discarica (c.d. *capping*) e/o stabilisse le condizioni tecniche al verificarsi delle quali avrebbero potuto avere inizio le operazioni di chiusura sommitale.

2.3. Con la nota del 23 settembre 2020, la ditta ***** ha replicato che il raggiungimento del profilo di discarica previsto nel progetto approvato in sede di VIA (128,5 metri s.l.m.), funzionale al corretto esercizio della fase successiva alla gestione, avrebbe reso imprescindibile il conferimento di un quantitativo non precisabile di rifiuti e, conseguentemente, ha stimato che le operazioni di *capping* dell'impianto non sarebbero potute iniziare prima di 5 anni dalla cessazione dei conferimenti, pari al tempo necessario alla massa di rifiuti abbancati in discarica per passare dalla quota massima "*di gestione*" autorizzata di 135,7 metri alla quota massima "*di fine conferimento*" di 128,5 metri, supportando le proprie deduzioni con due relazioni tecniche.

2.4. Nonostante la suddetta risposta, la Provincia ha emanato il provvedimento prot. n. 141643 del 29 settembre 2020, con il quale ha disposto, in sintesi, che entro i termini indicati nell'atto si terminasse l'attività di smaltimento dei rifiuti per la volumetria residuale autorizzata (al 31 dicembre 2019, pari a 8.000 mc), si comunicasse l'inizio dei lavori di chiusura definitiva della discarica agli enti competenti e ad Arpa (allegando un nuovo rilievo topografico, tenuto conto degli assestamenti intervenuti nel corso del

2020), e, infine, si concludessero i lavori definitivi di realizzazione della chiusura definitiva della discarica nel termine indicato nel provvedimento.

3. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al competente T.a.r., con la proposizione di due motivi di ricorso.

3.1. La provincia di Brescia si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, a causa della mancata impugnazione di un atto presupposto al provvedimento impugnato, e domandandone, nel merito, il rigetto.

3.2. Il comune di ***** si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.3. Con l'ordinanza n. 416 del 24 dicembre 2020, il T.a.r. ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ditta; questo Consiglio, adito in appello ex art. 62 c.p.a., ha poi confermato la reiezione dell'istanza con ordinanza n. 1435 del 19 marzo 2021.

3.4. Con la nota del 28 giugno 2021, quindi, la ditta ***** ha domandato alla provincia di Brescia di poter aspettare la decisione definitiva del contenzioso intrapreso, prima di iniziare le operazioni di copertura definitiva della discarica.

3.5. Con la nota n. 108480/2021 del 29 giugno 2021, la provincia di Brescia si è limitata a confermare il contenuto decisorio del provvedimento impugnato, anche alla luce del *decisum* cautelare.

3.6. La ditta, evidenziando di aver cessato ogni nuovo conferimento nella discarica, di aver realizzato una serie di opere, anche su indicazione di Arpa Lombardia e di aver dato avvio alle operazioni di monitoraggio e controllo della discarica contemplate nel relativo piano per la gestione operativa del sito, ha domandato nuovamente la sospensione del provvedimento originariamente impugnato, limitatamente alle prescrizioni concernenti l'obbligo di procedere immediatamente alle operazioni di sigillatura definitiva della discarica.

3.7. Con l'ordinanza n. 271 del 3 settembre 2021, rimasta inoppugnata, il T.a.r. ha accolto la domanda cautelare nuovamente formulata dalla ditta e volta *“al perseguimento dello scopo non di procedere a nuovi conferimenti, ma di evitare il definitivo pregiudizio dell'interesse azionato dalla ricorrente che deriverebbe dall'avvio delle operazioni di sigillatura”*: il T.a.r., in particolare, ha *“ravvisato ... la sussistenza dei presupposti per ordinare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato limitatamente all'immediato avvio dei lavori di definitiva sigillatura della discarica, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorrente fino alla definizione del ricorso nel merito in esito all'udienza pubblica fissata per il 12 gennaio 2022, imponendo, peraltro, alla ricorrente l'obbligo di un costante monitoraggio per garantire la sicurezza del sito”*.

3.8. Frattanto, con il provvedimento prot. n. 143026 del 26 agosto 2021, la Provincia di Brescia ha inviato alla ditta la diffida di cui all'art. 29 *decies*, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, con la quale si è intimato alla ditta di trasmettere il rilievo topografico eseguito in data 30 giugno 2021 e di comunicare, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della diffida, l'avvio delle operazioni di chiusura sommitale della discarica alla Provincia di Brescia, al Comune di ***** , all'ATS Brescia e all'ARPA – Dipartimento di Brescia.

3.9. Il provvedimento è stato gravato con la notificazione e il deposito di motivi aggiunti, nei quali si sono dedotti sia profili di illegittimità autonomi rispetto al provvedimento precedentemente impugnato sia vizi derivati da quest'ultimo atto.

3.10. La Provincia di Brescia ha replicato con memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza di merito, ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'intero gravame formulata nella propria memoria di costituzione, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

4. Con la sentenza n. 150/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, e ha condannato la ditta ***** al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.000,00 per ciascuna delle controparti costituite.

4.1. Segnatamente, il T.a.r.:

a) per ragioni di economia processuale, non ha esaminato l'eccezione pregiudiziale della provincia di Brescia, ritenendo il ricorso infondato nel merito;

b) ha respinto il primo motivo di ricorso, evidenziando:

b.1) da un lato, che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, in quanto il procedimento non è stato iniziato ad istanza di parte, bensì d'ufficio dalla provincia, a seguito dei rilievi svolti da Arpa, dai quali era emerso che alla data del 31 dicembre 2019 la volumetria residua dell'impianto era di appena 8.000 mc;

b.2) dall'altro, che la ditta ha potuto prendere parte attivamente al procedimento amministrativo esponendo congruamente le proprie ragioni; (capi non impugnati)

c) ha respinto il secondo motivo, evidenziando che:

c.1) la VIA e l'AIA hanno fissato il limite massimo di rifiuti conferibili, tenuto conto dei profili relativi all'"assestamento" rappresentati dall'interessata, in particolare, nel decreto dirigenziale n. 676 del 30 gennaio 2008, che ha sancito la compatibilità ambientale del progetto;

c.2) la tesi di parte ricorrente condurrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire al gestore dell'impianto di continuare a conferire rifiuti, pur dopo il raggiungimento della volumetria massima autorizzata (mc 944.000), per quantitativi non prevedibili e per un tempo non definibile, fino al raggiungimento della quota massima di gestione di 135,7 metri, confidando, su basi meramente congetturali, che, a prescindere dai quantitativi conferiti fino a quel momento, i successivi assestamenti del corpo di rifiuti sarebbero comunque tali da ricondurre la volumetria degli stessi a quella autorizzata di 944.000 mc e alla quota massima di fine conferimento di 128,5 metri;

d) ha respinto il primo motivo dei motivi aggiunti, in quanto la ricorrente, attraverso valutazioni tecniche afferenti alle operazioni di chiusura e sigillatura dell'impianto, avrebbe tentato di rimettere in discussione le prescrizioni limitative apposte agli atti autorizzativi in ordine alla quantità massima di

rifiuti conferibili, mentre al raggiungimento di una delle soglie massime di conferimento previste nei titoli autorizzatori sorge *eo ipso* a carico del gestore l'obbligo di procedere alla chiusura dell'impianto;

e) ha respinto la deduzione di illegittimità derivata della diffida, in quanto non vi sarebbero illegittimità negli atti "a monte".

5. La ditta ***** ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

5.1. Con il primo motivo di appello, la ditta ha censurato ciascuno dei punti in cui si articola il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

5.1.1. La ditta evidenzia che la sentenza di primo grado sarebbe errata per aver ritenuto che il volume dei rifiuti indicato nell'AIA costituisca il limite oltrepassato il quale l'attività di gestione della discarica dovrà cessare, con conseguente inizio delle attività di copertura. Secondo la ditta, invece, il limite volumetrico indicato nell'AIA dovrà corrispondere al volume dei rifiuti abbancati all'esito della gestione della discarica, ma per il suo raggiungimento si dovrà tenere conto del fisiologico "assestamento" dei rifiuti depositati nella discarica. Si cita in proposito un precedente di questo Consiglio di Stato.

5.1.2. La ditta, inoltre, censura la sentenza, da un lato, per aver accolto le tesi difensive della provincia, che sarebbero sfinite di un supporto probatorio e omesso di motivare sulle perizie di parte depositate in giudizio; dall'altro, per aver ritenuto fondato il rilievo che, allo stato la discarica non è interessata da cedimenti di rilievo (e, dunque, da fenomeni di "assestamento"), circostanza, invece, che sarebbe smentita dalla predetta relazione tecnica.

5.2. Con il secondo motivo di appello, la ditta impugna il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo del ricorso per aggiunzione, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

5.2.1. Secondo l'appellante, la censura proposta in primo grado ed equivocata dal T.a.r. concernerebbe l'illegittimità, per difetto d'istruttoria, della decisione della Provincia di Brescia di obbligare la ***** al compimento delle operazioni di sigillatura della discarica, che, al momento, non sarebbero

tecnicamente eseguibili, in quanto comporterebbero alcuni rischi per l'ambiente e sarebbero incompatibili con la corretta gestione post operativa dell'impianto.

5.2.2. Si insiste pertanto nelle conclusioni istruttorie rassegnate negli scritti di primo grado, facendosi espresso richiamo alle deduzioni contenute nella perizia di parte del dottor *****.

5.3. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia e il comune di *****), resistendo all'appello.

5.4. Con la memoria del 15 aprile 2022, la Provincia ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso non esaminata in primo grado e motivata sulla base della mancata impugnazione da parte della ***** del provvedimento n. 146458 del 31 ottobre 2019, con il quale la Provincia ha respinto l'istanza finalizzata ad ottenere un aumento di volumetria (pag. 7 memoria).

5.5. La Provincia ha ulteriormente illustrato le sue difese nella memoria depositata in data 23 settembre 2022.

6. All'udienza del 27 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Va prioritariamente esaminata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità formulata dalla provincia.

7.1. L'eccezione è infondata.

7.2. Il provvedimento a cui fa riferimento la provincia non risulta né pregiudiziale né collegato con i provvedimenti che sono oggetto del presente giudizio, pur riguardando la medesima vicenda amministrativa. Conseguentemente, la sua mancata impugnazione non è tale da precludere l'impugnazione dei provvedimenti successivamente impugnati.

7.3. L'eccezione va pertanto respinta.

8. Può procedersi all'esame dei motivi di appello, seguendone l'ordine di proposizione.

8.1. La disamina del primo motivo di appello rende opportuno che si tratteggi la disciplina normativa e regolatoria di riferimento.

8.2. L'art. 12, del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, rubricato Procedura di chiusura, dispone che: *“La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:*

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;

b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio”.

8.3. Nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, la provincia, preso atto che *“il Gestore non ha comunicato il raggiungimento della volumetria complessiva autorizzata di smaltimento rifiuti, pur trattandosi di un valore residuale esiguo valutato in data 31/12/2009 in 8.000 mc con l'ultimo rilievo topografico...”*, rilevato che *“la discarica è autorizzata per una volumetria massima di conferimento rifiuti pari a 944.000 mc”*, ha disposto che il Gestore *“entro il 31/12/2020 termini lo smaltimento dei rifiuti per la volumetria residuale autorizzata...”*, *“entro il 30/06/2021, comunichi agli Enti e ad ARPA l'inizio dei lavori di chiusura definitiva della discarica allegando un nuovo rilievo topografico...”* e *“entro il 31/12/2021 termini la chiusura definitiva della discarica...”*.

8.4. Quanto al quadro regolatorio della discarica, enucleabile dagli atti amministrativi prodotti dalle parti del giudizio, nel provvedimento di VIA n. 676 del 30 gennaio 2008:

- si prende atto che *“il progetto riguarda la realizzazione (...) di una discarica di rifiuti (...) avente potenzialità annua di smaltimento di circa 190.000 metri cubi, per un totale di 950.000 metri cubi, nell'arco temporale di cinque anni di gestione, mediante l'approntamento di tre lotti funzionali, che comporteranno un conferimento di circa 750 tonnellate/giorno. Il progetto prevede un ulteriore anno di attività, dedicato esclusivamente alla copertura definitiva del corpo discarica ed alle operazioni di recupero ambientale”*;

- si decreta che *“in nessun caso la quota massima del corpo rifiuti a fine conferimento dovrà superare i 128,5 m. s.l.m.”*, che *“in considerazione dei disposti di cui all'Allegato I, punto 2.4.3., del d.lgs. n. 36/03, ed in considerazione dell'assestamento del corpo rifiuti*

(riscontrato nell'adiacente discarica [...]) è individuata la quota di 135,7 m. s.l.m. quale quota massima del profilo del cumulo, da non superare nella fase gestionale del conferimento; (...) e che *“le quote sommitali saranno raggiunte esclusivamente con la coltivazione del terzo lotto, una volta raggiunte le suddette quote di massimo conferimento dei rifiuti si dovrà procedere al capping definitivo”*.

8.5. Nel provvedimento di AIA n. 2092 del 4 marzo 2009, tenuto conto del decreto n. 676 del 30 gennaio 2008 (*“visto il decreto della D.G. Territorio ed Urbanistica n 676 del 30.01.08 di pronuncia di compatibilità ambientale”*, pag. 2), è stato previsto che:

- *“...la quota massima di posa dei rifiuti non potrà superare i 128,5 m. s.l.m., così come previsto dal Decreto n. 676 del 30 gennaio 2008. Operativamente, una volta messi a dimora nel corpo della discarica e raggiunta la quota massima di conferimento, i rifiuti verranno ricoperti con vari strati di tipo naturale ed artificiale, aventi differenti funzioni...”*.

8.6. La disciplina esaminata risulta tuttavia innovata dal provvedimento del 19 giugno 2020 n. 1394/2020, nel quale la Provincia ha espressamente disposto di *“modificare e aggiornare”* l'AIA rilasciata in precedenza (AIA n. 2092 del 4 marzo 2009 e AIA n. 1420 del 3 marzo 2014) e *“stabilire che il gestore [...]: entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, comunichi un termine per l'avvio delle operazioni di copertura definitiva della discarica e/o stabilisca le condizioni tecniche al verificarsi delle quali la chiusura sommitale potrà iniziare”*.

8.7. Tale contenuto decisivo è stato ulteriormente ribadito ed esplicitato nel provvedimento oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, sollecitato dall'interlocuzione della ditta.

9. Il Collegio ritiene che la statuizione provinciale, così come ritenuto dal T.a.r., sia sussumibile nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e costituisca semplicemente l'esplicitazione di quanto, *in nuce*, fosse già chiaramente evincibile dall'originario titolo autorizzatorio alla gestione della discarica e, ancor prima, dal giudizio di compatibilità ambientale.

9.1. Non infirma questa conclusione la circostanza che in un precedente di Sezione, si è avuto modo di affermare che: *“Il quantitativo di rifiuti abbancabili in discarica dipende dalla volumetria disponibile e dagli assestamenti della massa dei rifiuti. La discarica è considerata esaurita esclusivamente con riferimento al raggiungimento delle quote dei profili autorizzati di progetto e non al raggiungimento di determinati quantitativi di rifiuti autorizzati.”* (Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2020 n. 5766).

9.1.1. La questione relativa all’assestamento dei rifiuti abbancati in discarica è stata presa in considerazione, successivamente alle osservazioni di parte, nel provvedimento impugnato, con la deduzione di un’adeguata motivazione, sulla quale pure si è svolta la dialettica processuale delle parti, ma senza che si sia potuto enucleare un errore di fatto o di tipo tecnico, tale da consentire al Collegio di scrutinare ammissibilmente l’esercizio della discrezionalità tecnica della Provincia.

9.1.2. A tale proposito, in linea generale, il Collegio ribadisce che il giudice amministrativo deve e può censurare, ove sollecitato dalla doglianza di parte, la valutazione dell’amministrazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità della scienza applicata o adoperata per compiere la sua decisione, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero di dottrina dominante in materia. Risulta, per converso, inammissibile qualsivoglia sindacato che sostituisca l’opinabile valutazione di parte, del consulente tecnico chiamato a rivalutare la questione tecnica controversa o del medesimo Collegio decidente alla valutazione espressa dall’Amministrazione, salvo che quest’ultima non sia inficiata dai vizi suindicati o non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze (cfr. in termini, fra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3611; Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7613 e 27 ottobre 2009, n. 6559; Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).

9.2. Nel caso di specie, tuttavia, si reputano infondate, in particolare, quelle doglianze prospettate dall'appellante in una delle censure articolate nel primo motivo di appello e nel riproposto primo motivo del ricorso per aggiunta, relative al difetto di presupposto e di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Provincia ordinando la chiusura definitiva della discarica e la realizzazione del *capping*.

9.2.1. La ditta richiama in particolare la mancata valutazione delle sue perizie di parte depositate in giudizio e tese a dimostrare che la copertura definitiva sarebbe inattuabile a causa dei fenomeni di assestamento ancora in essere. Si richiama, in particolare, la perizia dell'architetto *****, il quale ha evidenziato (per riprendere i soli passaggi che risultano maggiormente salienti nella prospettiva difensiva di parte) che:

a) *“La Ditta ha ipotizzato, sulla base dei dati ricavati dalla gestione dell'impianto di Calcinato e su dati ottenuti da altre Ditte di settore, un assestamento del corpo rifiuti a medio termine pari a circa il 20% dell'intera colonna rifiuti.*

*Sulla scorta di questa ultima considerazione, nelle more di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia (specificatamente dal D.Lgs. 36/2003, integrato e modificato con il D.Lgs. 121/2020), secondo cui la copertura superficiale finale dell'impianto di smaltimento deve essere realizzata solo dopo una approfondita valutazione dei cedimenti attesi e misurati del corpo rifiuti, ***** ha commissionato una serie di verifiche per misurare i cedimenti attesi e, di conseguenza, considerando la natura dei rifiuti conferiti a oggi, prevedere gli assestamenti futuri.*

La risultanza delle verifiche ha comportato la conclusione che il corpo rifiuti si assesterà: per la propria natura, per la biodegradazione della componente organica, per la presenza del ricircolo del percolato che prima o poi, venendo a esser estratto, libererà dei volumi che la forza gravitazionale farà occupare al corpo rifiuti, implementando il fenomeno atteso dei cedimenti.

Questi cedimenti, che avverranno certamente in maniera differenziale, data la eterogeneità dei singoli cluster di conferimento di rifiuto abbancato, comporteranno la formazione di depressioni nel profilo della discarica tali per cui si verificherà:

- *il mancato raggiungimento delle quote massime previste, con il conseguente*
 - *mancato raggiungimento delle pendenze previste e necessarie allo scorrimento delle acque meteoriche, con possibile eventualità che avvenga una*
 - *rottura della geomembrana di protezione che potrebbe inficiare in maniera significativa l'efficacia del realizzato sistema di impermeabilizzazione sommitale"* (pag. 8 e 9);
- b) *"Pertanto un'eventuale attuazione delle operazioni di chiusura definitiva, in assenza delle dovute condizioni di stabilità della copertura sia in condizioni statiche che sismiche in corrispondenza di tutte le superfici di scorrimento della installazione, potrebbe determinare fenomeni di assestamento differenziale nel corpo rifiuti e conseguentemente la formazione di eventuali depressioni nella morfologia della discarica, inficiando il raggiungimento delle pendenze necessarie allo scorrimento delle acque meteoriche, nonché la perdita delle prestazioni impermeabilizzanti della copertura"* (pag. 9);
- c) *"Se ne deve concludere che il maggior livello possibile, di protezione delle matrici ambientali, coincide con questa fase temporale che vede l'impianto ancora in fase di gestione operativa"* (pag. 13).

9.2.2. La richiamata perizia della ditta ***** si basa su una serie di accertamenti da quest'ultima commissionati che muovono dal presupposto che si verificherà *"un assestamento del corpo rifiuti a medio termine pari a circa il 20% dell'intera colonna rifiuti"*.

9.2.3. Senonché il presupposto in questione, di carattere sostanzialmente congetturale, risulta specificamente contestato dalla Provincia la quale ha evidenziato nel provvedimento prot. 141643 del 29 settembre 2020 che questa stima *"non tiene conto della diversa tipologia di rifiuti conferiti, il (sic) diverso grado di putrescibilità e, conseguentemente, di degradazione, il (sic) limite imposto dall'indice respirometrico dinamico ai rifiuti conferiti come garanzia di una stabilità biologica degli stessi, i (sic) criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica introdotti dal d.m. 03/08/2005"* e ha soggiunto che *"le tempistiche di coltivazione della discarica valutate in VIA si sono protratte negli anni per circa il doppio del tempo indicato in autorizzazione..."*.

9.3. In ragione di quanto evidenziato, il Collegio ritiene che non sia stato ammissibilmente censurato l'esercizio della discrezionalità tecnica della Provincia da parte dell'appellante.

9.4. In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto e va integralmente confermata la sentenza di primo grado.

10. In considerazione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni trattate, si compensano le spese del presente grado del giudizio; resta definitivamente a carico della ditta appellante il pagamento del contributo unificato del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 2750/2022, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.

Pone l'onere del contributo unificato del presente grado del giudizio a carico della ditta *****.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO